

Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

N. R.G. 2016/69942



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 69942/2016 promosso da:

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA (C.F. 12592030154) con il patrocinio dell'avv. VICARI ANDREA elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. VICARI ANDREA

PARTE RICORRENTE

Contro

GEQUITY SPA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. MARINO DAVID MARIA e dell'avv. BOCCI FEDERICA (BCCFRC75P55H501H) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. MARINO DAVID MARIA

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'esito del termine concesso all'udienza del 10/01/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 30 dicembre 2016 SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA, società quotata sul Mercato Telematico Azionario, (in breve anche SINTESI) ha chiesto all'intestato Tribunale di:

“ Ordinare all'Ufficio delle Imprese di Genova, competente per la società GEQUITY s.p.a., di non procedere all'iscrizione relativa alla chiusura dell'aumento di capitale di Gequity deliberato in data 8 febbraio 2016, in quanto non tiene in conto della sottoscrizione di n. 41.983.225 azioni da parte della ricorrente Sintesi s.p.a., come da comunicazione a mezzo PEC del 29 dicembre 2016 ore 16.30;

nonché di ordinare a GEQUITY di prendere atto della sottoscrizione di n. 41.983.225 azioni da parte di Sintesi s.p.a., comunicata a Gequity a mezzo PEC del 29 dicembre 2016 ore 16.30, e di emettere le relative azioni e di riconoscere a Sintesi l'esercizio dei relativi diritti”.

esponendo in ricorso:

- di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale fallimentare del 2 dicembre 2016;
- che il principale cespite su cui è fondato il piano del concordato era costituito da un credito da finanziamento in conto futuro aumento di capitale pari ad euro 2.099.161,25 nei confronti della società GEQUITY s.p.a., società anch'essa quotata alla Borsa di Milano;
- di detenere già una quota di partecipazione in GEQUITY di circa il 29%;
- che nell'ambito del concordato il principale obiettivo era quello di **dismettere tale partecipazione destinata ad aumentare fino al 56%** a seguito della conversione del residuo credito di Sintesi in conto futuro aumento capitale di GEQUITY

Pagina 1

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeea



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

- che era interesse di SINTESI procedere a tale conversione – definita “fondamentale” – al fine di avviare poi una procedura d’asta per la vendita della partecipazione nel rispetto della normativa concorsuale;
- che la delibera di aumento di capitale adottata da Gequity in data 8 febbraio 2016 prevedeva che l’aumento rimanesse aperto fino al **31 dicembre 2016**;
- che SINTESI aveva ripetutamente manifestato il proprio interesse a “convertire il credito in prelazione sull’*inoptato* nelle nuove azioni di GEQUITY”;
- che viceversa GEQUITY aveva l’opposto interesse a che SINTESI non convertisse, dal momento che il gruppo dei soci di maggioranza, facenti capo alla famiglia Gadolla, avrebbe perso il controllo della società a seguito della conversione da parte di SINTESI;
- che la famiglia Gadolla, attraverso Gadolla Trading s.r.l., aveva comunicato in data 13 dicembre 2016 un’offerta per l’acquisto del credito di SINTESI per 400.000 euro;
- che quest’ultima - ritenendo più consono agli interessi dei propri creditori convertire il credito e vendere le azioni a seguito di procedura competitiva - aveva deliberato in data 14 dicembre 2016 di convertire il credito e dunque di diventare socia al 56% di GEQUITY;
- che SINTESI non aveva obbligo di lanciare un’Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni di GEQUITY – avvenuto il superamento della soglia del 30% - poiché intendeva impegnarsi a non esercitare i diritti di voto in attesa della vendita della partecipazione e tale intento era già stato comunicato a Borsa e Consob;
- che SINTESI aveva già ricevuto due offerte di acquisto per la partecipazione in GEQUITY incrementata al 56%, da HRD Itala s.r.l. per 751.000 euro e da Aspera s.p.a. per 1.000.000 di euro;
- che conseguentemente SINTESI aveva già richiesto in data 16 dicembre 2016 al Tribunale fallimentare l’autorizzazione alla conversione del credito in azioni di GEQUITY ;
- che il gruppo Gadolla aveva manifestato il proprio interesse a partecipare alla vendita competitiva post-conversione con missiva del 20 dicembre 2016;
- che il Commissario giudiziale aveva già espresso parere favorevole in data 28 dicembre 2016;
- poiché a causa delle ristrettezze dei tempi il Tribunale fallimentare non avrebbe potuto concedere l’autorizzazione, in data 28 dicembre il c.d.a. straordinario di SINTESI aveva deliberato di convertire il credito in azioni e aveva comunicato a GEQUITY tale determinazione con PEC del 29 dicembre - ore 16.40;
- che immediatamente dopo - alle ore 17.39 dello stesso giorno - veniva diffuso un comunicato stampa di GEQUITY con il quale era reso noto che l’aumento di capitale di GEQUITY era stato chiuso con una delibera del c.d.a. del 29 dicembre 2016 senza tener conto della richiesta di sottoscrizione di SINTESI;
- che l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’attestazione da parte di GEQUITY della chiusura dell’operazione di aumento di capitale avrebbe vanificato l’emissione delle azioni e la stessa proposizione di altre impugnative a fini cautelari ex art. 2379 ter, secondo comma, c.c.;
- che la domanda cautelare è strumentale rispetto ad una futura azione finalizzata ad ottenere l’accertamento in via definitiva del diritto di SINTESI a partecipare all’aumento di capitale mediante conversione del suo residuo credito in conto aumento capitale in azione di GEQUITY, ed in ogni caso ad ottenere il riconoscimento del risarcimento di tutti i danni subiti.



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

Con decreto reso in pari data il Tribunale ha inibito *inaudita altera parte* l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova della chiusura dell'aumento di capitale di Gequity fissando l'udienza per la verifica nel contraddittorio fra le parti dei fatti esposti in ricorso.

L'iniziativa cautelare di SINTESI è stata fermamente contrastata da GEQUITY s.p.a. che nella propria comparsa di costituzione ha preliminarmente eccepito:

a) l'**incompetenza per territorio del Giudice adito**, ritenendo competente il Tribunale di Genova, nella cui circoscrizione ha sede GEQUITY e l'Ufficio nei cui confronti è stata emessa la misura inibitoria urgente;

b) l'**inammissibilità della tutela cautelare atipica sotto il duplice profilo:**

- del **difetto del presupposto della residualità**, sull'assunto che è previsto anche a favore dei soci di minoranza il rimedio dell'impugnazione ex art. 2388, c.c.;

- e dell'**assenza di un danno patrimoniale irreparabile** stante la natura meramente economica, e comunque sempre ristorabile per equivalente, del pericolo prospettato.

Quanto al merito, la resistente ha precisato:

• l'assenza in capo a SINTESI di **diritti di prelazione, o diritti di altra natura**, a sottoscrivere l'inoptato risultante dall'aumento di capitale della società deliberato da GEQUITY;

• l'assenza in capo a soci o terzi del diritto di sottoscrivere le azioni inoptate, salvo espressa offerta a loro rivolta dal con c.d.a. di GEQUITY;

• l'irricevibilità della comunicazione del 29 dicembre 2016 con la quale SINTESI aveva dichiarato di sottoscrivere in prelazione n. 41.983.225 azioni di nuova emissione di GEQUITY, non vantando SINTESI alcun diritto al riguardo; atteso che SINTESI aveva già sottoscritto n. 10.374.000 azioni, esercitando i propri diritti di opzione, ed utilizzando parzialmente i versamenti in conto futuro aumento capitale e successivamente aveva sottoscritto ulteriori n. 4.000.000 di azioni rinvenienti dall'inoptato, riuscendo in tal modo a mantenere la propria quota di partecipazione al capitale di GEQUITY nella misura del 29,9% e così avendo ricevuto esattamente il quantitativo di azioni inoptate da essa richiesto prima della chiusura dell'Aumento di capitale;

• la non conformità alle fasi del procedimento di aumento di capitale nell'ambito delle società quotate delle manifestazioni d'interesse manifestate da SINTESI sull'inoptato;

• che – di conseguenza – con la comunicazione via PEC del 29 dicembre 2016 non si sarebbe perfezionata alcuna sottoscrizione da parte di SINTESI di azioni di GEQUITY.

In sede di **prima udienza** SINTESI ha precisato che nel ricorso introduttivo era stata utilizzata la locuzione "**diritto di prelazione**" laddove invece andava più correttamente scritto "**diritto di opzione**" e ha svolto ampie difese volte a sostenere – anche al fine di confermare la competenza del Tribunale di Milano - che fin dal 28 luglio 2016 si erano incrociate le volontà delle due società nel senso che l'offerta di SINTESI più volte manifestata di sottoscrizione dell'inoptato mediante conversione del credito in azioni, era stata di fatto accettata sia pur subordinatamente alla mancata sottoscrizione da parte di terzi mediante versamenti in denaro.

Le parti hanno quindi svolto difese conclusive nei termini assegnati.

In via pregiudiziale e sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, risultano infondate:

sia l'eccezione d'**incompetenza per territorio**, dovendosi a tal fine dare rilievo alla prospettazione di parte ricorrente con riferimento specifico all'asserito perfezionamento in



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

Milano dell'accordo sull'offerta di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rimaste inoptate, a fronte di scambio di dichiarazioni rese fin dal 28 luglio 2016, in sede di assemblea soci straordinaria (doc.24) e conclusosi in data 7 settembre 2016 con la dichiarazione resa a Milano dal Presidente del c.d.a. di GEQUITY Gianfranco Gadolla (doc. 25);

sia l'eccezione d'inammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. dal momento che la tutela richiesta da SINTESI con il ricorso introduttivo non si sovrappone e non coincide con gli scopi e gli interessi che l'ordinamento permette ai soci di minoranza di far valere in giudizio mediante lo strumento tipico delle impugnazioni delle delibere del c.d.a. ex art. 2388, quarto comma, c.c.;

e ciò in considerazione della estrema rilevanza nel caso di specie del fattore tempo, considerata l'oggettiva impossibilità di ottenere tutela attraverso un atto di impugnazione della delibera e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della stessa, attesa l'irreversibilità degli effetti prodotti dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attestazione di definitiva esecuzione dell'aumento di capitale deliberato da una società quotata ex art. 2379 ter c.c., sicché deve essere considerata ammissibile una tutela atipica di natura inibitoria, oltre a quella necessariamente successiva di natura impugnatoria;

quest'ultima volta ad ottenere la caducazione della delibera impugnata previo accertamento delle rispettive posizioni di diritto, ma inidonea a salvaguardare l'interesse concreto tutelato con l'odierno ricorso in considerazione della tempistica imposta dalla norma da ultimo citata.

Ciò premesso, deve trovare conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 30 dicembre 2016 - con il quale questo Tribunale ha inibito l'iscrizione nel Registro delle imprese relativa alla delibera con cui il c.d.a. di GEQUITY ha chiuso in via anticipata l'aumento di capitale deliberato in data 8 febbraio 2016 - dal momento che sulla base della produzione documentale e delle difese svolte da entrambe le parti in sede di udienza e di memorie successive, è stato possibile ricostruire non solo il complessivo iter procedimentale in cui si è svolta l'operazione di aumento di capitale oggetto di causa, ma altresì l'effettivo svolgimento delle trattative e dei rapporti intercorsi fra le parti, in modo tale da far emergere evidenti profili di illiceità e di mala fede nella condotta tenuta dagli organi della società resistente e dunque la sussistenza in capo a SINTESI del diritto a partecipare alla conversione del proprio residuo credito in conto futuro aumento capitale in azioni di nuova emissione di EQUITY rimaste inoptate nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale in esame, così come prospettato nel ricorso introduttivo.

Per una migliore comprensione della vicenda è necessario ricostruire la cronologia dei fatti:

- in data **8 febbraio 2016** Investimenti e Sviluppo s.p.a. (ora GEQUITY) delibera un aumento di capitale di 5.244.000 euro; in tale delibera viene precisato che "il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione viene fissato al 31 dicembre 2016 o ad una data antecedente su delibera del consiglio di amministrazione" (doc. 5);

- in data **28 giugno 2016** il c.d.a. di GEQUITY ha deliberato le condizioni di emissione delle nuove azioni (doc. 21 depositato il 10 gennaio);

- in data **30 giugno 2016** Consob ha approvato il Prospetto informativo per l'avvio dell'aumento di capitale (doc. 21);

- in data **4 luglio 2016** il c.d.a. di EQUITY ha determinato il calendario dell'offerta in opzione ai soci con le giornate dal 4 luglio al 25 luglio 2016 (doc. 21);

- con comunicazione in data **12 luglio 2016** SINTESI, tramite email dell'amministratore delegato ha comunicato a GEQUITY l'intenzione di "sottoscrivere pro quota l'aumento di capitale e il POC offerti in opzione esclusivamente mediante l'utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale". Ha precisato altresì nella stessa missiva che "laddove poi residuasse



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

dell'inoptato la nostra Società sarebbe inoltre interessata a sottoscrivere la parte inoptata dell'aumento di capitale fino alla concorrenza dei citati versamenti in conto futuro aumento di capitale, utilizzando sempre tale provvista, nei limiti in cui tale sottoscrizione non derivi un obbligo di OPA" (doc. 6 allegato al ricorso);

- il **25 luglio 2016** si chiude il periodo di offerta;
- in data **28 luglio 2016** si è svolta l'assemblea straordinaria degli azionisti di GEQUITY al fine di dare mandato al c.d.a. di verificare, alla chiusura dell'aumento di capitale, l'esito delle sottoscrizioni e di procedere all'integrale copertura delle perdite mediante abbattimento delle riserve disponibili e, per la quota residua mediante riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2446, terzo comma, c.c.; nel corso dell'assemblea viene dato atto che l'aumento di capitale in opzione è stato sottoscritto per un importo di 1,7 milioni di euro pari al 32,40% del totale delle azioni offerte e in quell'occasione prende la parola il rappresentante di SINTESI il quale nel dichiarare il proprio voto favorevole alle delibere proposte "ribadisce la propria volontà di sottoscrivere l'eventuale inoptato dell'aumento di capitale la cui offerta in opzione si è conclusa il 25 luglio ultimo scorso utilizzando a tal fine i propri versamenti in conto futuro aumento di capitale nella misura e nei modi da concordare con la società". In risposta il Presidente ha confermato "la disponibilità a valutare la richiesta avanzata dal socio SINTESI, ribadendo la necessità per Investimenti e sviluppo (ora GEQUITY) di dare priorità ad offrire l'eventuale inoptato a coloro che effettueranno nuovi versamenti in denaro al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario per i prossimi 12-18 mesi" (doc. 24 pag. 8);
- nelle sedute del **24, 25, 26, 29 e 30 agosto 2016** i diritti inoptati delle azioni di GEQUITY sono stati offerti in Borsa (come si evince da doc. 21);
- in data **7 settembre 2016** l'assemblea degli azionisti ha deliberato il trasferimento della sede della società da Milano a Genova e la variazione della denominazione sociale da Investimenti e Sviluppo a GEQUITY (come si evince da doc. 21); l'iscrizione al Registro imprese di tali modifiche avviene il successivo 4 ottobre 2016 (doc. 9 Visura)
- in data **7 settembre 2016** il presidente del c.d.a. di GEQUITY in riscontro ad una richiesta di sintesi relativa ad una "ulteriore sottoscrizione", scrivendo da Milano, confermava che "la società provvederà a dare istruzioni a Monte Titoli s.p.a. per l'emissione di n. 10.374.000 nuove azioni a Vostro favore e contemporaneamente provvederà a scaricare il Vostro finanziamento soci in conto aumento capitale dell'importo di 518.700,00 euro", dichiarando altresì: "Tale operazione esaurisce completamente la vostra richiesta di sottoscrizione formulata con precedenti PEC. Prendiamo peraltro atto della Vostra riserva in ordine ad ulteriori sottoscrizioni di nuove azioni rimaste inoptate" (doc. 25);
- in data **14 settembre 2016** GEQUITY ha offerto a SINTESI di sottoscrivere n. 4.000.000 di ulteriori azioni rinvenienti dall'inoptato; l'offerta era giustificata dal fatto – come si legge nella comunicazione - che altri soci avevano disposto la sottoscrizione di ulteriori nuove azioni rimaste inoptate per cui era interesse di SINTESI, per continuare a detenere il 29,9% del capitale sociale, sottoscrivere ulteriori azioni mediante ulteriore utilizzo parziale del finanziamento in conto aumento capitale (doc. 3 fasc. GEQUITY);
- in data **15 settembre 2016** SINTESI accetta la proposta e chiede di dar corso alla sottoscrizione di ulteriori n. 4.000.000 di azioni mediante utilizzo parziale dei versamenti in conto aumento di capitale per l'ulteriore importo di 200.000 euro (doc.4 fasc. GEQUITY);
- in data **21 settembre 2016** l'Avv. Marcello Campagna, per conto di Andrea Tempofosco, Gadolla Trading s.r.l. e AZ Partecipazioni (queste ultime socie di GEQUITY legate da un patto parasociale di preventiva consultazione che di fatto permette il controllo della società – doc. 8), ha inviato all'Avv. Scrosati di SINTESI **una proposta di acquisto dell'intero residuo finanziamento in conto aumento di capitale di SINTESI in EQUITY al prezzo di 250.000**



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

euro da pagarsi contestualmente alla cessione; la proposta è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale fallimentare al compimento dell'atto (doc. 6 fasc. GEQUITY); proposta sulla quale non è stato raggiunto l'accordo;

- in data **23 settembre 2016** GEQUITY ha comunicato che al termine dell'asta tenutasi dal 24 al 30 agosto 2016 nessun diritto era stato esercitato (doc. 23);

- in data **29 settembre 2016** il c.d.a. in forza della delega ricevuta dall'assemblea del 28 luglio 2016, preso atto delle sottoscrizioni ricevute ai fini dell'aumento di capitale, ha proceduto alla copertura integrale delle perdite mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e, per la parte residua, mediante abbattimento del capitale sociale di GEQUITY da 5.770.000 euro a 200.000 euro, uscendo così dalla fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c. (come si evince da doc. 21 pag. 9);

- con comunicato del **15 novembre 2016** (doc. 21) gli amministratori di GEQUITY nell'ambito del resoconto intermedio di gestione "*ricordano che le azioni e le obbligazioni convertibili rimaste inoptate possono essere sottoscritte fino al 31 dicembre 2016*"; viene contestualmente comunicato che "*gli amministratori stanno lavorando per individuare un potenziale sottoscrittore delle azioni e obbligazioni rimaste inoptate*";

- in data **17 novembre 2016** SINTESI ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente al deposito del Piano ed alla relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. (come si evince da doc. 1);

- in data **2 dicembre 2016** il Tribunale di Milano ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposta da SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. fissando l'adunanza dei creditori per il 21 marzo 2017 (doc. 14);

- in data **13 dicembre 2016** l'Avv. Marcello Campagna, per conto dei soci di GEQUITY Gadolla Trading s.r.l., AZ Partecipazioni s.r.l. e Nicola Fossati (**tutti e tre legati dal patto parasociale di cui al doc. 8**), ha formulato una nuova proposta di acquisto del credito per finanziamento in conto futuro aumento capitale in capo a SINTESI, a fronte di un corrispettivo di 400.000 euro da pagarsi, quanto a un terzo contestualmente alla cessione, quanto al residuo in due rate scadenti al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018; proposta **vincolata fino al 20 gennaio 2017** e condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale (doc. 10 e 7 fascicolo GEQUITY);

- in data **14 dicembre 2017** si svolge il consiglio di amministrazione di SINTESI anche al fine di valutare la proposta di GEQUITY, in esito al quale viene deliberato (doc. 11);

a) **di accettare un'altra offerta** – proveniente da HRD Italia s.p.a. ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni di GEQUITY ivi comprese quelle rinvenienti dalla conversione del residuo credito in conto futuro aumento capitale, **sotto la condizione della concessione dell'autorizzazione da parte del tribunale fallimentare** con riguardo all'obbligo di vendita competitiva della partecipazione societaria;

b) **di sottoscrivere conseguentemente l'inoptato** dell'aumento di capitale deliberato da GEQUITY utilizzando in compensazione il residuo credito per versamenti in conto futuro aumento capitale;

c) **di assumere gli impegni di cui all'art. 49, comma primo, lettera e)** del regolamento Emittenti, relativo alla cessione a parti non correlate dei titoli in eccedenza le soglie previste dall'art. 106 TUF per l'obbligo di Offerta Pubblica di Acquisto, e a non esercitare i relativi diritti;

- in data **16 dicembre 2016** viene depositata da SINTESI un'istanza al Tribunale per richiedere l'autorizzazione a convertire il credito (doc. 30); risulta prodotto anche il parere favorevole su questa istanza da parte del Commissario giudiziale;



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

- con comunicazione del **20 dicembre 2016** SINTESI viene sollecitata dall'Avv. Campagna per conto degli offerenti (Gadolla trading, AZ Partecipazioni e Fossati) a prendere posizione sulla proposta del 13 dicembre (doc. 8);

- con comunicazione del **21 dicembre 2016** l'Avv. Scrosati comunica al collega le determinazioni del c.d.a. di SINTESI del 14 dicembre, evidenziando altresì che "verosimilmente" il Tribunale avrebbe richiesto una procedura competitiva per la dismissione delle azioni di GEQUITY alla quale anche soci potevano evidentemente partecipare formulando una diversa offerta;

- all'esito della riunione del **29 dicembre 2016 - chiusa alle ore 10.48** - il c.d.a. di SINTESI ha nuovamente deliberato, previa valutazione in ordine alla validità della determina anche in assenza dell'autorizzazione del Tribunale fallimentare attesa la natura di ordinaria amministrazione dell'atto da autorizzare (nella parte in cui ha ad oggetto la conversione di un credito in azioni e non la cessione di partecipazioni azionarie) e considerati come comunque favorevoli per i creditori concordatari gli effetti economici derivanti dalla conversione in azioni di un credito in conto futuro aumento di capitale (doc.16):

a) di sottoscrivere l'inoptato dell'aumento di capitale deliberato da GEQUITY utilizzando il residuo credito per versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) di assumere gli impegni di cui all'art. 49, comma primo, lettera e) del Regolamento Emittenti, ovvero di cedere entro dodici mesi a parti non correlate i titoli e non esercitare i diritti di voto nello stesso periodo;

- nella **stessa giornata alle ore 16.40** SINTESI ha inviato tramite posta certificata la comunicazione a GEQUITY relativa alla sottoscrizione dell'inoptato (doc. 17);

- **alle ore 17.39** GEQUITY ha pubblicato il comunicato stampa con il quale ha reso note le determinazioni adottate nella stessa mattina dal proprio c.d.a. con riguardo alla **chiusura anticipata dell'operazione di aumento di capitale** deliberata in data 8 febbraio 2016 (doc. 18);

- **alle ore 11.30** sempre del 29 dicembre 2016 si era riunito in seduta straordinaria anche il c.d.a. di GEQUITY al fine di deliberare, fra gli altri oggetti all'ordine del giorno, la chiusura anticipata dell'Aumento di capitale deliberato in data 8 febbraio 2016 (doc. 11 di parte resistente).

Così ricostruiti i rapporti e le trattative intercorse fra le parti, debbono ritenersi fondate le doglianze svolte in ricorso da SINTESI con riguardo a tempistica e contenuti dell'ultima delibera del c.d.a. di GEQUITY, nel cui verbale - prodotto in giudizio e reso noto alla controparte solo in udienza - non si rinviene alcuna giustificazione della decisione di anticipare il termine di chiusura dell'aumento di capitale deliberato l'8 febbraio 2016, così come non è fatto cenno alcuno alle manifestazioni di interesse formulate in più occasione da SINTESI con riguardo all'intenzione di convertire anche il suo residuo credito nell'inoptato.

Manifestazioni d'interesse che rimanevano attuali anche dopo la parziale conversione del credito nell'inoptato e che certo erano ben note a GEQUITY ed ai suoi soci di riferimento (in particolare Gianfranco Gadolla tramite Gadolla Trading s.r.l.) dal momento che gli stessi avevano manifestato il loro interesse ad acquistare quel credito, ovvero il credito iscritto a bilancio di GEQUITY per versamenti in conto aumento capitale nel suo residuo ammontare dopo le conversioni in azioni già esercitate da SINTESI, rispetto al quale poteva permanere un interesse in capo agli altri soci (unici legittimati ad effettuare ulteriori offerte sull'inoptato) solo ed in quanto potesse ritenersi ancora attuale sia la facoltà di SINTESI (quale parte cedente) ad esercitare la conversione in pendenza dell'operazione di aumento di capitale, sia d'altra parte l'interesse di GEQUITY a tale conversione.



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

Quest'ultimo interesse peraltro era stato riconosciuto formalmente dallo stesso c.d.a. di GEQUITY che – una volta constatato l'esito negativo delle aste di agosto per l'offerta dell'inoptato al mercato ex art. 2441, terzo comma, c.c. - aveva comunicato alla Borsa la situazione aggiornata dell'operazione di Aumento di capitale ed in quel contesto aveva ritenuto di confermare il proprio impegno ad una proficua collocazione delle azioni (e delle obbligazioni) rimaste inoptate. Queste le parole utilizzate nel comunicato stampa del 15 novembre 2016:

“Gli amministratori (di GEQUITY) stanno lavorando per individuare un potenziale sottoscrittore delle azioni e delle obbligazioni rimaste inoptate” e ciò a dimostrazione dell'interesse ancora attuale della società ad una esecuzione per quanto più possibile completa dell'aumento di capitale.

E ciò dopo che gli stessi amministratori, poche righe sopra, avevano ricordato che *“Azioni e Obbligazioni convertibili rimaste inoptate potevano essere sottoscritte fino al 31 dicembre 2016”* (doc. 21 pag. 9).

Tali manifestazioni di interesse – **in mancanza di espresse diverse indicazioni a loro volta supportate da adeguate giustificazioni** – non possono certo essere interpretate nel senso di una implicita limitazione soggettiva dei “potenziali investitori” o del termine finale per la sottoscrizione.

La condotta tenuta dal c.d.a. GEQUITY ed in particolare la decisione di chiudere l'Aumento di capitale in via anticipata, considerata anche l'assenza di alcuna specifica indicazione al riguardo nel verbale del c.d.a. del 29 dicembre 2016, non trovano altra giustificazione plausibile se non nell'intento dei membri di quello stesso c.d.a. (espressione degli stessi soci interessati all'acquisto da SINTESI del credito) di evitare la conversione e precludere in tal modo in via definitiva a SINTESI la successiva cessione, previo esperimento di una procedura competitiva, del pacchetto di controllo della società.

Procedura competitiva alla quale quegli stessi soci potevano certo partecipare – secondo l'invito espresso dalla stessa SINTESI – ma evidentemente con prospettive ben diverse dopo che era stata resa nota l'esistenza di un'offerta, ben al di sopra delle concrete loro possibilità economiche (400.000 euro da pagare con amplissima dilazione a fronte dell'offerta di HRD Italia per circa un milione di euro per il pacchetto di maggioranza dopo la conversione), che avrebbe costituito verosimilmente la base d'asta di una successiva vendita competitiva autorizzata dal Tribunale.

Anche la questione della necessità della autorizzazione non appare un argomento convincente delle difese di GEQUITY, dal momento che correttamente controparte ha sostenuto la natura di atto di ordinaria amministrazione con riferimento alla determina del c.d.a. di SINTESI assunta in data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto la mera conversione di un finanziamento in conto aumento capitale in azioni (operazione astrattamente neutra sul piano economico dal momento che si tratta di sostituire azioni ad un credito), a differenza invece della diversa operazione di cessione di una partecipazione azionaria mediante cessione di azioni, quale atto al quale senza alcun dubbio va attribuita natura liquidatoria dell'attivo patrimoniale di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, che pertanto necessariamente in quella fase doveva essere autorizzato dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 167 l.f. e verosimilmente doveva essere disciplinato mediante esperimento di una procedura competitiva nell'interesse del mercato e della massa dei creditori concordatari.

Le dichiarazioni rese dal c.d.a. di GEQUITY nel novembre 2015 in assenza considerazioni o esigenze di diversa natura - mai esplicitate dal c.d.a. - fanno dunque ritenere tempestiva la conversione operata da SINTESI entro l'originario termine del 31 dicembre 2016, stante la natura abusiva della delibera di chiusura anticipata adottata dal c.d.a. di GEQUITY in data 29 dicembre 2016.



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 17/01/2017
RG n. 69942/2016

In ogni caso, anche diversamente ragionando rispetto a tale ultima conclusione, la comunicazione della delibera di SINTESI deve comunque ritenersi produttiva di effetti, dal momento che è documentato che è stata ricevuta da GEQUITY ore 16.40, ovvero prima che quest'ultima rendesse noto ai terzi (con comunicato stampa pubblicato alle 17.39) la chiusura anticipata dell'aumento di capitale. E ciò in mancanza di preventivi avvisi o comunicazioni ai soci di minoranza potenzialmente interessati alla conversione e non rappresentati nel c.d.a. come da patto parasociale pacificamente accettato.

Alla luce di tali considerazioni, deve essere confermato il decreto reso in data 30 dicembre 2016, misura che appare di per sé sufficiente alla tutela di estrema urgenza richiesta dalla ricorrente e come tale da considerare assorbente rispetto alla ulteriore richiesta cautelare della stessa ricorrente; richiesta che, del resto, presuppone l'impugnazione della delibera del c.d.a. di EQUITY adottata in data 29 dicembre 2016.

Posto il necessario collegamento tra la permanenza del dispositivo cautelare qui confermato e l'esito di tale impugnazione, non deve provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 sexies, secondo comma, e 700 c.p.c.,

conferma il provvedimento reso in data 30 dicembre 2016.
Spese al definitivo.

Milano, 16 gennaio 2016

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci

